

COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	189
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile (835) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)	189
PRESIDENTE	189, 190
COVELLI, <i>Relatore</i>	189
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	190
Integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (898)	190
PRESIDENTE	190, 191
MATTEUCCI, <i>Relatore</i>	190, 191
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	191
PACATI	191
PERLINGIERI	191
Disegno di legge (Ritiro):	
Proroga del termine di costruzione stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, contenente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie, (910)	191
PRESIDENTE	191
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	191

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	191

La seduta comincia alle 11,30.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Terranova Corrado.

Discussione del disegno di legge: Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio Civile. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.) (835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Covelli è invitato a svolgere la sua relazione.

COVELLI, *Relatore*. L'articolo 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, in relazione ai ruoli del gruppo B, dispone che le promozioni al grado VIII « sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del consiglio di amministra-

zione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto ». Come si nota, non è previsto nel predetto articolo alcun periodo di permanenza nel grado immediatamente inferiore, mentre si noterà ancora che, per il personale del gruppo *B* del Corpo del genio civile, le promozioni al grado VIII, in esecuzione dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, « sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, al personale, del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso »; la differenza del criterio esistente nei due articoli sopracitati, oggi non ha più ragione di essere, in quanto, con il decreto 9 aprile 1948, negli organici dei suddetti ruoli è stato istituito il grado VII, onde è giusto estendere le norme in vigore per il personale del gruppo *B* delle amministrazioni dello Stato anche alle promozioni al grado VIII. Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non avrei alcunché da aggiungere. La questione può essere riassunta in poche parole: il grado VIII era il grado massimo al quale potevano aspirare, secondo il vecchio ordinamento, i funzionari di gruppo *B*; essendosi stabilito con ulteriore legge che il grado massimo al quale si può giungere è il VII, viene a cadere la ragione per cui si era fatta un'eccezione alla norma generale secondo la quale per raggiungere il massimo grado della carriera si doveva seguire la procedura per merito comparativo. È, quindi, conveniente che si rientri nella norma di carattere generale che è quella contenuta nel decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado ottavo dei ruoli del gruppo *B* del Corpo del Genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi. (898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

Invito il relatore, onorevole Matteucci, a riferire su questo disegno di legge.

MATTEUCCI, *Relatore*. Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, stabilisce le retribuzioni da corrispondere ai funzionari a riposo che sono incaricati di eseguire i collaudi di opere pubbliche. I compensi sono unitari, sia per i lavori da tavolo, sia per quanto riguarda l'indennità di viaggio o altre voci; e i sopra indicati funzionari nella loro attività possono raggiungere complessivamente le 60 unità mensili. La ragione di attuare una variazione all'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926 è data dal fatto che per il funzionario di grado III non era contemplato, nel ripetuto decreto, alcun compenso, in quanto questo era limitato soltanto ai gradi dal X al IV incluso. Può avvenire il caso che il presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici possa, una volta collocato a riposo, trovarsi incaricato di collaudare opere pubbliche di un certo rilievo: egli non potrebbe allora essere compensato che nella misura prevista per il grado IV. Si tenga anche conto che nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici vi è un solo funzionario di grado III, e che in atto potrà beneficiare della disposizione un solo funzionario di grado III, già a riposo. Quindi, si rendeva necessaria una modifica, che prevedesse anche il compenso per il grado III. Si devono però aggiungere, dopo le parole: « è sostituito », le altre: « con effetto dalla data del decreto stesso ».

Con l'occasione pregherei l'onorevole rappresentante del Governo, specie se avverrà la tanto auspicata riforma della burocrazia, di riesaminare questi compensi, che sono assolutamente irrisori. Noi dobbiamo tener presente che questi ingegneri talvolta hanno incarichi assai delicati riguardanti opere pubbliche per il valore di centinaia di milioni, per cui è giusto che si diano loro compensi non così esigui.

, SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore, in ordine a questo disegno di legge, in quanto si tratta effettivamente di colmare una lacuna. Per quanto riguarda le altre considerazioni fatte in merito all'entità del compenso previsto, io, fatto tacere il mio spirito di ingegnere, debbo dire: è vero che questi compensi non sono notevoli; tuttavia sono tali che, con 60 unità mensili e 900 lire a unità, danno 54 mila lire mensili, somma che, aggiunta alla pensione, credo non sia del tutto da sottovalutare.

PACATI. Non si possono aumentare queste cifre, anche per quanto riguarda il controllo sull'esecuzione dei lavori?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal collega Pacati, debbo dire che il ministro Aldisio ha fermato subito la sua attenzione sul problema dei collaudi; egli è, anzi, perfettamente d'accordo sulla necessità di dare ai collaudi un maggior valore. A conferma di ciò, aggiungo che avrebbe dovuto venire prossimamente all'esame della Commissione un disegno di legge, già presentato, per l'elevazione del limite da un milione a due milioni (per quanto riguarda i collaudi); ma probabilmente esso sarà ritirato, perché non vogliamo ampliare il campo dei lavori sottratti al collaudo: anche per i lavori di modeste dimensioni vogliamo che si mantenga sempre l'obbligo del collaudo. A tale scopo stiamo provvedendo anche ad un ampliamento dell'albo dei collaudatori, al fine di un suo miglioramento e di un suo funzionamento più rispondente agli scopi per cui esso è costituito.

PERLINGIERI. Questi compensi che si pagano ai collaudatori sono a carico delle imprese o a carico dello Stato?

MATTEUCCI, *Relatore*. A carico dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, con l'aggiunta formale proposta dall'onorevole relatore:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, è sostituito, con effetto dalla data del decreto stesso, dal seguente:

« Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

Per gli ex impiegati di grado 3° . . .	L. 900
Per gli ex impiegati di grado 4° e 5° . . .	» 800
Per gli ex impiegati di grado 6° . . .	» 700
Per gli ex impiegati di grado 7°, 8°, 9° e 10°	» 600

Pongo in votazione questa formulazione dell'articolo unico.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Ritiro del disegno di legge: Proroga del termine di costruzione stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, contenente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie. (910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine di costruzione stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, contenente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con questo disegno di legge si intendeva prorogare al 31 dicembre 1950 il termine stabilito dal decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399. Senonché, nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge, è intervenuta la ratifica con modificazioni del decreto legislativo n. 399, introducendosi appunto, con la ratifica, la proroga di cui al presente provvedimento.

Di conseguenza, il disegno di legge deve intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si intende pertanto ritirato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile » (835):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

« Integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi » (898):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cacciatore, Caiati, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, D'Amico, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Marconi, Matteucci, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Roasio, Stuani, Terranova Raffaele e Turco.

La seduta termina alle 12,5.